

COMUNE DI BRENZONE



- COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA -

Provincia di Verona

Via XX Settembre, 8 - 37010 Brenzone sul Garda

approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 28/12/2017

**LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI LICENZE E CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE
DEI BENI ED AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE EXTRAPORTUALE
- REGOLAMENTO -**

TITOLO I – SPAZIO ACQUEO PER BOA D'ORMEGGIO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA

Le norme qui di seguito riportate stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli "spazi acquei per boa d'ormeggio" di cui al R.D. 01.12.1895 n.726 e s.m.i. ed alla L.R. 04.11.2002 n.33 (art.61) e s.m.i. per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni rivieraschi della sponda veronese del Lago di Garda.

L'occupazione di spazio acqueo per boa d'ormeggio è subordinato al rilascio di una licenza.

La licenza ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Presentando apposita istanza ed eseguendo il versamento del canone ogni anno entro e non oltre la fine del mese di marzo, a pena di decadenza, la licenza verrà validata fino al termine dell'anno in corso.

Scaduto il termine la licenza si intende cessata di pieno diritto senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora e senza che il concessionario possa invocare diritti, usi o consuetudini per continuare nel godimento della stessa. La licenza ha carattere essenzialmente fiduciario. L'intestatario della licenza dovrà sempre essere il proprietario della barca. Unica deroga è fissata per l'intestatario di licenza così come meglio espresso nel successivo articolo 3, lett.b).

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme Nazionali e/o Regionali in materia nonché quelle previste dal Codice della Navigazione.

ART. 2 – PIANO REGOLATORE SPONDALE

La distribuzione degli *spazi acquei per boa d'ormeggio* sono individuati dal *Piano Regolatore Spondale* approvato dal Comune di Brenzone sul Garda. La modifica al *Piano* viene approvata con deliberazione di Giunta Comunale. Nelle more dell'approvazione di un *Piano Regolatore Spondale*, si continuerà ad utilizzare la planimetria in dotazione all'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE

Gli *spazi acquei per boa d'ormeggio* si possono classificare in due categorie principali:

- a) ad uso privato
- b) ad uso "turistico ricettivo", "pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande", "diporto commerciale", circoli nautici e per le "associazioni sportive" che svolgono prevalentemente attività acquatiche sul lago

Le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad *uso privato* sono strettamente vincolate al proprietario della barca nonché alla barca stessa.

Tale disposizione non si applica per le licenze di spazio acqueo per boa d'ormeggio ad uso così come riportato alla precedente lett.b). In quest'ultimo caso l'occupazione dovrà sempre essere riconducibile all'attività del titolare della licenza (esempio: l'occupante di una boa in licenza ad un albergo dovrà essere cliente dell'albergo stesso).

ART. 4 – BANDO DI CONCORSO

L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna gli spazi acquei per boa d'ormeggio disponibili, o che si renderanno disponibili negli anni, esclusivamente attingendo ad una graduatoria che viene formata a seguito esperimento di un bando. Le domande di partecipazione al bando, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire all'albo pretorio del Comune entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso all'Albo Pretorio Comunale.

Il bando indica la classificazione in fasce degli spazi acquei messi a bando, le categorie (titolo di priorità) dei soggetti ammessi a concorso, la validità della graduatoria e la data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio pubblico necessario a formare la graduatoria.

La commissione esaminatrice del bando è nominata con determina del Funzionario Responsabile.

ART. 5 – DOMANDA

La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo e corredata della documentazione prevista dal bando.

Nella domanda, il richiedente può indicare le fasce di preferenza entro le quali sono individuati spazi acquei disponibili di suo interesse, fasce individuate nell'allegato elaborato planimetrico.

Il modello di domanda, l'elaborato planimetrico e le note esplicative delle procedure da seguire sono scaricabili dal sito internet del Comune ed in distribuzione presso la sede comunale.

La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, a pena di esclusione entro il termine stabilito dal bando di concorso, a mano ovvero a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo PEC. In quest'ultimo caso le medesime, oltre a dover riportare la firma ove indicato sulla domanda medesima, dovranno pervenire obbligatoriamente dall'indirizzo PEC del richiedente e non da quello di terzi anche se a ciò autorizzati e/o delegati, a pena di nullità della domanda presentata.

ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

E' ammessa una sola domanda, e pertanto verrà rilasciata una sola licenza, per la stessa barca (per le categorie 2, 3 e 5).

Possano essere richieste e rilasciate allo stesso richiedente un numero massimo di licenze così stabilito:

- a) nr.5 per la categoria 1 (titolo di priorità)
- b) nr.1 per la categoria 2 (titolo di priorità)
- c) nr.1 per la categoria 3 (titolo di priorità)
- d) nr.5 per la categoria 4 (titolo di priorità)
- e) nr.1 per la categoria 5 (titolo di priorità)

Eventuali domande in soprannumero non verranno ammesse e verranno scartate secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

Il titolo di priorità (categoria) deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda.

La domanda in bollo deve essere sempre sottoscritta, a pena di esclusione, dal proprietario della barca (per le categorie 2, 3 e 5) ovvero dal legale rappresentante della ditta (per le categorie 1 e 4) e deve essere corredata:

- dall'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari ad € 100,00 (per tutte le categorie), a pena di esclusione;
- da nr.3 foto a colori della barca (vista di prua, vista di poppa e vista laterale, ben visibile e senza teli di copertura);
- copia di un "documento avente data certa" che associ il richiedente alla barca (detto punto solo per le categorie 2, 3 e 5).

Il sottoscrittore della domanda sarà colui al quale verrà intestata la licenza.

Nel caso in cui la barca fosse in proprietà tra più persone, la licenza verrà comunque rilasciata al solo proprietario richiedente.

Per le categorie 2, 3 e 5 potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. In caso d'inosservanza, il Comune invita i richiedenti ad indicare entro 5 giorni dal ricevimento della domanda il nominativo del familiare che intenda mantenere la domanda. Qualora i richiedenti non operino tale scelta nel periodo richiesto, tutte le domande saranno dichiarate improcedibili.

Sempre per le sole categorie 2, 3 e 5, alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere già proprietario della barca con la quale intende concorrere. La proprietà dovrà essere dimostrata presentando un "documento avente data certa" che testimoni l'associazione tra il richiedente e la barca.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA

Le domande pervenute entro i termini fissati dal bando di concorso sono controllate nella loro validità sia dal punto di vista formale sia relativamente alla documentazione allegata.

Ai richiedenti esclusi viene comunicata la motivazione della loro esclusione, concedendo loro 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per presentare la documentazione mancante ovvero eventuali controdeduzioni.

L'elenco degli esclusi è reso noto contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda è attribuita la categoria di appartenenza. Le categorie sono così identificate:

CATEGORIA	TITOLO DI PRIORITA'	NOTE
1 ^a	TURISTICO RICETTIVO PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE DIPORTO COMMERCIALE CIRCOLI NAUTICI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ACQUATICHE SUL LAGO)	con sede operativa nel Comune
2 ^a	USO PRIVATO DA RESIDENTE	
3 ^a	USO PRIVATO DA NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE	
4 ^a	TURISTICO RICETTIVO PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMM. ALIMENTI E BEVANDE DIPORTO COMMERCIALE CIRCOLI NAUTICI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ACQUATICHE SUL LAGO)	senza sede operativa nel Comune
5 ^a	USO PRIVATO DA NON RESIDENTE	

ART. 8 – REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

1. SORTEGGIO RICHIEDENTI A PARI TITOLO DI PRIORITÀ

Alla data fissata dal bando si procede al sorteggio dei nominativi appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne la sequenza in graduatoria.

Il sorteggio è effettuato in seduta pubblica presso la sede indicata nel Bando di Concorso, alla presenza di apposita Commissione composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno svolge le funzioni di Segretario.

Per le predette operazioni di sorteggio si procede come di seguito indicato:

- a) viene formato un elenco dei richiedenti ordinati alfabeticamente;
- b) i numeri, impressi su appositi contrassegni, sono estratti a sorte da persona del pubblico scelta dal Presidente e via via abbinati a ciascun nominativo dell'elenco, stabilendo così l'ordine di successione dei nominativi all'interno delle singole categorie di appartenenza.

A cura del Segretario è redatto il verbale delle operazioni eseguite; il verbale è sottoscritto dai componenti la Commissione medesima.

2. GRADUATORIE

Stabilita con il sorteggio la sequenza dei nominativi all'interno di ciascuna categoria, l'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale redige la graduatoria provvisoria seguendo nell'ordine le categorie di cui al precedente articolo. Detta graduatoria sarà esposta all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi; in detto periodo i richiedenti potranno presentare osservazioni scritte, supportate da idonea documentazione.

Successivamente la graduatoria diviene definitiva con l'approvazione della stessa da parte del Responsabile del Servizio. L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale assegna le licenze seguendo l'ordine della graduatoria approvata (definitiva) e la scelta espressa per le fasce di preferenza. In caso di rifiuto dello spazio acqueo proposto, detto Ufficio procede con il prossimo richiedente in graduatoria; il richiedente che ha rifiutato non perde il diritto all'assegnazione e rimane in graduatoria nel medesimo posto fino al completamento dell'assegnazione di tutti gli spazi acquei richiesti.

La graduatoria ha validità 6 (sei) anni dalla data della sua approvazione.

Durante la validità della graduatoria deve essere comunicata all'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale qualsiasi variazione riguardante il titolo di priorità, il trasferimento della proprietà della barca sia per atto tra vivi che per morte del richiedente nonché le caratteristiche tipologico-costruttive della barca.

All'erede o legatario, in caso di morte del richiedente, è ammesso il subentro nella medesima posizione in graduatoria vigente a parità di titolo di priorità o superiore. In caso di titolo di priorità inferiore, l'erede o il legatario viene collocato nella graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza. Il titolo di priorità deve sussistere alla data di richiesta di subentro.

Il subingresso nella graduatoria non è ammesso invece in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale della barca oggetto della domanda.

Qualora venga comunicata la variazione del titolo di appartenenza ad una specifica categoria, il richiedente viene retrocesso in graduatoria all'ultimo posto della categoria di reale appartenenza.

In ogni caso di retrocessione in graduatoria, all'interessato è data la possibilità di presentare controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non è ammesso il passaggio in graduatoria da una categoria ad altra più vantaggiosa a seguito di eventuali cambiamenti intervenuti e maturati dopo l'approvazione della graduatoria stessa.

3. ESAURIMENTO GRADUATORIE

Nel caso di esaurimento di una delle graduatorie, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità ed in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa si procederà con l'indizione di un *bando integrativo*; la scadenza della graduatoria integrativa sarà la medesima della graduatoria "principale".

ART. 9 – RILASCIO DELLA LICENZA E RELATIVE SPESE

L'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione, fa sottoscrivere la licenza redatta in duplice copia numerata cronologicamente dall'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, e resa legale.

Una copia verrà consegnata al Concessionario; l'altra verrà archiviata agli atti dell'Ufficio.

Tutte le spese fiscali e quelle relative all'eventuale registrazione sono a totale carico del concessionario.

Laddove possibile, l'Ufficio procederà nell'individuare ed assegnare gli spazi acquei il più frontalmente possibile rispetto all'attività o comunque a quanto richiesto dal richiedente.

ART. 10 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Per tutta la durata della licenza il titolare effettua il versamento annuale ed anticipato del canone.

L'importo di quest'ultimo viene aggiornato ogni anno dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale infruttifero nelle forme previste dall'Amministrazione concedente. L'importo del deposito è fissato nella misura pari a garantire l'eventuale rimozione della struttura "corpo morto, catena e galleggiante" presumendo un importo pari ad € 500,00 per ciascun spazio acqueo; detta misura può essere oggetto di aggiornamento negli anni successivi.

Il deposito cauzionale infruttifero verrà restituito alla cessazione della licenza una volta accertato che il titolare della licenza abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, nonché al risarcimento di eventuali danni.

ART. 11– POSA NUOVA STRUTTURA "CORPO MORTO, CATENA E GALLEGGIANTE"

La posa in opera nelle acque del lago di una nuova struttura composta da "corpo morto, catena e galleggiante" è subordinata al rilascio da parte del Comune di apposita licenza.

La posa dovrà avvenire a cura e spese del richiedente il quale dovrà impegnarsi ad utilizzare esclusivamente boe della tipologia indicata dal Comune

Il titolare della licenza sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che per qualsiasi motivo avesse ad arrecare agli interessi della Pubblica Amministrazione e/o dei privati, restando l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente della medesima completamente sollevata ed indenne da qualsiasi molestia, anche giudiziale, liti e spese.

Il titolare della licenza dovrà inoltre:

- a) valutare che il corpo morto, la catena e la boa d'ormeggio, siano giustamente proporzionati alla stazza della barca che intende ormeggiare ed idonei a sopportare con sicurezza le correnti, il moto ondoso ed i venti del lago;
- b) assicurare stabilmente il corpo morto alla riva, tramite tirante in acciaio (cavo o catena), completamente sommerso nella ghiaia o nel limo del fondale, in modo che questo non rappresenti un pericolo per i bagnanti e/o un intralcio alla pesca;
- c) mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dalle altre boe d'ormeggio, dai pontili d'approdo esistenti e dalla spiaggia, comunque non inferiore a ml. 30 (trenta) tra boa e boa e ml. 30 (trenta) dalla riva;

ART. 12 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

Il titolare della licenza di spazio acqueo per boa d'ormeggio, a pena di decadenza della licenza stessa, avrà l'obbligo di:

- a) apporre alla boa d'ormeggio, a propria cura e spese, idonea targhetta identificativa in alluminio con stampigliato il numero di licenza rilasciato dall'Ente, secondo le indicazioni contenute nella licenza;
- b) scrivere sulla boa d'ormeggio - con colore indelebile - il numero di licenza assegnato, in modo che la boa stessa risulti sempre riconoscibile anche in caso di smarrimento della targhetta di identificazione;
- c) (per le sole categorie 2, 3 e 5) apporre sulla barca, lato sinistro in prua, medesima targhetta di cui al punto a. Eccezionalmente, e solo su espressa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale, è possibile riportare il numero di licenza anche su adesivo.

L'omissione anche di uno solo degli obblighi su elencati viene sanzionato con un'ammenda pari ad € 250,00 oltre a quanto previsto dal successivo art.15.

ART. 13 – CESSAZIONE DELLA LICENZA

Sia che la licenza cessi per la sua scadenza naturale sia nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, il titolare della licenza di spazio acqueo per boa d'ormeggio relativamente alla struttura "corpo morto, catena e galleggiante" dovrà decidere in alternativa se:

1. cedere gratuitamente la struttura "corpo morto, catena e galleggiante". Qualora il nuovo titolare non dovesse accettarla volendo posarne una sua, si impegna comunque a rimuoverla seguendo le indicazioni di cui al punto successivo. Dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che sulla boa galleggiante è presente e ben visibile il numero identificativo della concessione. Dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza del fatto che la mancanza del numero identificativo della concessione sulla boa lo obbligherà a rimuovere la struttura così come previsto dal punto seguente, e che perderà il diritto al rimborso del deposito cauzionale. Allegherà, a testimonianza, una foto della boa con "targhetta e scritta" ben visibili.
2. rimuovere la struttura "corpo morto, catena e galleggiante" concordandone la data con il preposto ufficio che dovrà essere presente all'operazione e redigere apposito verbale. Entro i successivi 10 giorni dovrà presentare regolare certificazione di smaltimento della struttura citata in regolare discarica trattandosi di rifiuto speciale, ovvero di presa in carico da parte di idonea ditta all'uopo autorizzata allo stoccaggio e/o al successivo riutilizzo della struttura stessa. Trascorso inutilmente detto periodo il Comune procederà di sua iniziativa addebitando le intere spese sostenute ed una sanzione di € 200,00. Verrà altresì avviato il procedimento teso alla verifica dei presupposti di denuncia per danno ambientale.

Nei casi in cui il titolare della licenza non dovesse esprimere alcuna preferenza, sarà obbligato a seguire quanto indicato al punto 2.

ART. 14 – REVOCA DELLA LICENZA

La licenza di *spazio acqueo per boa d'ormeggio* potrà essere revocata in qualsiasi momento quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale o per motivi di pubblica incolumità, di interesse ed ordine pubblico, senza che per questo il titolare della licenza possa rivendicare diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte di canone corrispondente al tempo per il quale non può fruire della concessione. Le modalità ed i tempi di rimozione della "struttura" sono i medesimi indicati nel precedente art.13 al punto 2.

ART. 15 – DECADENZA DELLA LICENZA

Il Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza della licenza di *spazio acqueo per boa d'ormeggio* per:

- mutamento non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la licenza;
- mutamento dei requisiti;
- omesso pagamento del canone annuale;
- abusiva sostituzione di altri nel godimento della licenza;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla licenza o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Il procedimento di decadenza viene comunicato, con raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, all'interessato il quale, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può presentare le sue controdeduzioni.

Il titolare della licenza decaduto incorre nella perdita della cauzione ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che l'Amministrazione avesse dovuto sostenere.

Le modalità ed i tempi di rimozione della "struttura" sono i medesimi indicati nel precedente art.13 al punto 2.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA LICENZA

Per ciò che riguarda i titoli di priorità dal 2° e seguenti priorità 2- 3 e 5, il titolare della licenza non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la propria licenza. Unica eccezione è rappresentata nel caso di "mortis causa". In questo caso uno degli eredi presenta entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso istanza di subentro nella licenza. Nel caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, la licenza decade dando titolo al preposto Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale di scorrere la graduatoria formatasi a seguito del bando al fine di assegnare lo spazio acqueo al prossimo avente diritto.

ART. 17 – OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SPAZIO ACQUEO

La posa abusiva di qualsiasi boa d'ormeggio è punita con la rimozione forzata della boa, della catena e del relativo corpo morto (quest'ultimo ove possibile), con il sequestro dei materiali rinvenuti e con l'irrogazione al responsabile di una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 (cinquecento/00), da pagare al Comune per ogni boa abusivamente posata.

Per la restituzione ed il dissequestro, il responsabile è altresì tenuto a versare al Comune un'ulteriore ammenda pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni boa d'ormeggio abusivamente posata. Qualora il responsabile non ottemperi entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data dell'irrogazione dell'ammenda, incorrerà nel raddoppio dell'ammenda indicata.

Il responsabile della posa abusiva di una boa d'ormeggio, è altresì tenuto a pagare al Comune le spese sostenute dall'Amministrazione comunale stessa per la rimozione forzata e la custodia della boa d'ormeggio, della catena e del relativo corpo morto.

La posa di una boa d'ormeggio autorizzata in una posizione diversa rispetto a quella concessa, è soggetta alle stesse sanzioni previste ai precedenti commi.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si faccia riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 726 del 1895 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.279 del 4 febbraio 2005 e s.m.i.

TITOLO II – DEI PONTILI D'APPRODO E MANUFATTI IN GENERE

ART. 19 – OGGETTO E DURATA

1. I pontili d'approdo da realizzarsi lungo le spiagge del Comune, devono essere interamente ed esclusivamente costruiti in legno, preferibilmente di larice. Relativamente alla collocazione di questi ultimi lungo il litorale comunale, fino alla data di adozione di apposito "Piano Regolatore Spondale", si rende necessario il passaggio in Giunta Comunale per l'indirizzo operativo all'Ufficio;
2. La costruzione di qualsiasi pontile d'approdo e/o altro manufatto, è subordinata al rilascio, da parte del Comune, dei seguenti atti concessori:
 - a) "Permesso di costruire", ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 art. 10, relativo alla costruzione del manufatto, previa acquisizione di nulla osta ambientale ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490 del 1999;
 - b) "Concessione idraulica", composta di "Disciplinare" e "Decreto di concessione", per l'occupazione vera e propria del suolo (spiaggia) demaniale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sarà più possibile ottenere concessioni per l'occupazione di nuovi spazi ed aree né apportare modifiche alle strutture esistenti. Possono presentare istanza, e pertanto ottenere la concessione per l'occupazione di un nuovo spazio o la modifica della dimensione di quello esistente, solo i soggetti indicati all'art.7 categoria 1 e 4. Il soggetto richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione di area demaniale, è tenuto a versare al Comune, una "tassa di visita ed istruttoria", quantificata in € 200,00 (duecento) per ogni nuova istanza, ai sensi dell'art. 12 del Regio Decreto n. 726 del 1895.
4. L'istanza per l'occupazione di area (spiaggia) demaniale, con pontile d'approdo o altro, da redigersi in carta bollata, dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, sottoscritti e timbrati da un tecnico (ingegnere, architetto, geometra), abilitato all'esercizio della libera professione:
 - a) tavola grafica con sezioni trasversali a lago, in scala 1/100, quotata rispetto al lago con indicazione del valore di quota nel giorno d'effettuazione dei rilievi e con riferimento allo zero idrometrico, che rimane fisso in m. 64,03 sul medio mare,
 - b) inserimento su planimetria catastale, con misure in scala 1/1000, del manufatto e/o dell'area oggetto di concessione;
 - c) calcolo analitico della superficie richiesta in concessione;
 - d) relazione tecnico-illustrativa ed ambientale;
 - e) documentazione fotografica del sito;
 - f) calcolo d'idoneità statica dell'eventuale manufatto, corredato da dichiarazione attestante la rispondenza dello stesso alle normative tecniche sulla staticità delle strutture, certificando, altresì, a cura del progettista, il corretto dimensionamento degli elementi portanti in funzione dei carichi e sovraccarichi di esercizio e del moto ondoso.
5. La concessione ha carattere temporaneo ed avrà la durata massima di anni 6 (sei), con facoltà di richiesta di rilascio di nuova concessione ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 279/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
- 5b. Nel caso di concorso di più domande, oltre ad applicarsi quanto disposto dalla predetta D.G.R.279/2005, verrà data priorità all'eventuale domanda presentata dal titolare dell'attività/proprietario/concessionario antistante o comunque confinante l'area richiesta (frontista), in funzione della particolare posizione che andranno ad avere le occupazioni; l'istituzione di detto principio non fa venir meno l'obbligo di indizione di una gara in presenza di due o più manifestazioni di interesse sull'area medesima e che solo dopo l'esperimento della stessa il frontista può far valere il suo diritto dichiarandosi disposto a corrispondere per la concessione dell'area la somma più alta tra quelle oggetto d'offerta.
6. La concessione si intende assentita nei limiti dei diritti che competono al Pubblico Demanio idraulico, mentre il concessionario dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle altre proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione stessa e così pure rispondere di ogni danno arrecato a persone e/o cose, per quanto riguardante la stabilità delle opere, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale ed i Funzionari della stessa, da ogni responsabilità, azione, molestia, anche giudiziale, che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione stessa.
7. Il concessionario, nell'erigere il pontile d'approdo, od altro manufatto, deve impegnarsi ad osservare le seguenti prescrizioni, pena la decadenza della concessione:
 - a) installare, sulla testata d'accesso al pontile dalla riva, un cartello metallico, riportante la scritta "VIETATO TUFFARSI e DIVIETO D'ACCESSO";
 - b) applicare stabili catarifrangenti su tutti i lati del pontile (min. 2 per ogni lato), nonché un punto luce di colore bianco sulla testata del medesimo, al fine dell'identificazione notturna del manufatto, ai sensi del Codice della Navigazione e secondo la normativa in materia di Impianti Elettrici (compresa l'acquisizione della certificazione di conformità dell'impianto elettrico stesso ai sensi della Legge n. 46 del 1990);

- c) apporre un cartello metallico sul fronte di accesso al pontile stesso (o all'area concessa in uso), riportante la seguente dicitura: "COMUNE DI BREZZANO – PROVINCIA DI VERONA – CONCESSIONE DI MQ. _____ AD USO PONTILE D'APPRODO (O ALTRO), NUMERO DEL DECRETO E DATA DELLO STESSO, DITTA CONCESSIONARIA";
- d) mantenere una distanza dagli altri pontili d'approdo e/o manufatti esistenti non inferiore a ml.30 (trenta) (per distanza si intende la luce netta tra pontile e pontile);
- e) mantenere una distanza dalle varie valli demaniali, in conformità a quanto previsto nel Piano Regolatore Generale per ogni specifico corso d'acqua.
8. Al concessionario, non è inoltre consentito costruire recinzioni e/o cancelli di alcun tipo, aventi funzione di delimitazione e/o chiusura del pontile d'approdo oggetto di concessione, in quanto il pontile può essere utilizzato anche a terzi per lo sbarco d'emergenza in caso di avverse condizioni meteorologiche, o guasti alle imbarcazioni. E' tuttavia tollerata la posa di una catenella metallica o di una fune, posta all'ingresso del pontile e sorretta da due paletti in legno dell'altezza non superiore a m. 1,00, facilmente scavalcabile, avente l'unica funzione di delimitare il pontile d'approdo dalla prospiciente riva. Le predette prescrizioni sono estese anche ai vecchi pontili, all'atto del rinnovo della concessione.
9. La concessione di occupazione della spiaggia con pontile d'approdo o altro, può essere revocata in ogni momento dal Comune, ogni qualvolta, a giudizio esclusivo del medesimo, ciò sia ritenuto indispensabile, per motivazioni di interesse pubblico, militare, ambientale e di ordine pubblico ed il concessionario, non avrà diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso di tanti dodicesimi del canone annuo già versato, quanti corrispondono ai mesi dell'anno pagato per i quali non si può fruire della concessione.
10. Il concessionario dovrà altresì provvedere al versamento del canone per l'anno di riferimento e del deposito cauzionale, ciascuno nelle quantificazioni di legge del momento. Ogni anno, il concessionario, è altresì tenuto a versare all'Ente competente, il canone per il mantenimento dell'ottenuta concessione, in regime di "auto - liquidazione", tenendo conto degli aumenti annuali secondo "ISTAT".
11. Il concessionario è autorizzato ad occupare esclusivamente l'area demaniale assegnatagli in concessione ed uso, descritta negli elaborati tecnici correlati all'istanza stessa.
12. La Ditta concessionaria, dovrà rispettare ogni possibilità di transito pubblico, di pedoni e mezzi lungo la zona assegnatagli in concessione ed uso, l'accesso dei pescatori e dei bagnanti alla battigia, l'accesso dei mezzi e degli operai preposti alla manutenzione del collettore fognario e della spiaggia ed osservare tutte le vigenti norme di polizia stradale, circolazione sulle aree e strade pubbliche, tutela ambientale, nonché i regolamenti locali di edilizia, igiene, ecc. e le norme a tutela della piscicoltura e della navigazione interna, ottenendo, ove occorra, a sua cura e spese, le relative concessioni o permessi.
13. Il concessionario è tenuto a rispettare scrupolosamente le clausole contenute nel Disciplinare di concessione, nel quale il Comune condente può riportare le indicazioni e le prescrizioni che riterrà più opportune per il buon uso dell'area demaniale oggetto di concessione.
14. Ogni qualvolta il concessionario, nonostante gli inviti e gli atti che gli fossero fatti nei modi di legge, non abbia soddisfatto al pagamento di una rata o annualità di canone al sopraggiungere della scadenza della successiva rata o annualità, il Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione. Il concessionario decaduto incorre nella perdita della cauzione, ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che l'amministrazione avesse incontrati, e deve, entro il termine che gli vien fissato, rimettere e riconsegnare ogni cosa al pristino stato.
15. Quante volte il concessionario contravvenga agli obblighi a lui derivanti dalla concessione, l'autorità concedente può dichiararlo decaduto dalla concessione. In tal caso il concessionario incorre nelle medesime conseguenze di cui al punto precedente
16. La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta. Il concessionario può rinunciare alla concessione in ogni tempo. Il canone eventualmente versato non verrà restituito.

TITOLO III – DELLE CONCESSIONI DI SPIAGGE, AREE E BENI IN GENERE

ART. 20 – OGGETTO E DURATA

Per le concessioni di spiagge, aree e beni in genere si applica quanto stabilito nel precedente articolo 19, per quanto compatibile.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si faccia riferimento a quanto disposto dal R.D. n. 726 del 1895 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.279 del 4 febbraio 2005 e s.m.i.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, il precedente si intende abrogato.